



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice

dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC

nella causa iscritta al n. 1460 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno Dt_1 vertente

TRA

Parte_1 , nata ad LgN_1 in data DtN_1 (c.f. C.F._1
[...]), in proprio e nella qualità di genitore ed esercente la responsabi-
lità genitoriale sul figlio minore Persona_1 nato ad LgN_1 in data
DtN_2 (c.f. CodiceFiscale_2), residente ad Luogo_1 in [...]
Indirizzo_1 , rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
dall'avv. Avvocato_1 ;

-ricorrente -

CONTRO

Controparte_1 P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante
pro tempore;

- resistente contumace -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 281 decies e undecies cpc, art. 28 dlgs 150/11, e
art. 3 l. 67/06 c.p.c. Parte_1 in proprio e nella qualità di genitore ed
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento il CP_1 di

Agrigento chiedendo: di accertare e dichiarare il diritto del minore [...] *Per_* *Per_1* a fruire dei servizi assistenziali previsti dal Piano Personalizzato ex art. 14 della legge 328/2000 approvato in data *Data 2*, nonché la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'Ente resistente, consistente nella mancata assegnazione a favore dello stesso dei servizi assistenziali previsti dal medesimo Piano Personalizzato e l'emanazione di un provvedimento di cessazione della suddetta condotta discriminatoria; la condanna del *CP_1* al pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'adempimento e la vittoria di spese di giudizio.

Parte ricorrente ha rappresentato che il Piano Personalizzato ai sensi della Legge n. 328/2000 in favore del figlio minore *Per_1* era stato approvato dal *Controparte_1* in data *Data_3* con durata trimestrale, ma non è stato mai attuato.

In particolare, la ricorrente ha dedotto che al fine di *“stimolare e sostenere i processi di apprendimento; sostenere e acquisire maggiore autonomia; promuovere e sostenere l'integrazione sociale; mantenere le abilità di base; potenziare e capacità residue; arricchire le modalità di comunicazione; migliorare la qualità della vita”* il Piano aveva previsto alcuni interventi nonché l'erogazione di taluni servizi da parte del *CP_1* e, segnatamente, *“l'assegnazione di n. 3 ore settimanali di “educatore ” e n. 8 ore settimanali “di assistente all'autonomia e comunicazione per il supporto in esterno per le attività ludico -motorie, sportive e musicali ”* che, ad oggi, il *CP_1* non aveva provveduto ad erogare, con gravissimo danno per il minore.

Parte ricorrente ha qualificato tale condotta discriminatoria e per l'effetto, ha chiesto di ordinare già in via provvisoria ed urgente, ex art. 700 cod. proc. civ., con decreto inaudita altera parte, la cessazione della medesima mediante assegnazione al minore *Persona 1* dei servizi assistenziali previsti nel Piano Personalizzato ex art. 14 delle legge 328/2000 approvato in data *Data_3*.

Ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito il *Controparte_2* [...].

Con provvedimento del 5/7.9.2023 è stata accolta l'istanza cautelare avanzata dalla parte ricorrente.

Il processo, istruito in via meramente documentale, all'udienza del *Data_4*, sulle sole conclusioni scritte ex art 127 ter cpc della parte ricorrente, è stato assunto in decisione ex art. 281 terdecies cpc.

Nel merito, si premette che la L. *Data_5*, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), nel promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali, distingue due possibili forme di violazione di tale parità (la discriminazione diretta, che ricorre quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, si stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga; e la discriminazione indiretta, che si ha quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente

neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone), e, all'art. 3, affida al giudice ordinario la competenza giurisdizionale avverso gli atti e comportamenti discriminatori, richiamando le norme sulla tutela antidiscriminatoria previste dal D.Lgs. *Data_6*, n. 150, art.28.

Nel caso in esame, dalla documentazione in atti emerge, per un verso, la disabilità grave da cui risulta affetto il minore (verbale Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, con connotazione di gravità ai sensi dell'art 3 c. 3, L n. 104/1992, cfr Doc. 2, soggetto affetto da disturbo dello spettro autistico di grado elevato) e, per altro verso, la necessità che lo stesso usufruisca dei servizi assistenziali previsti nel Piano Personalizzato ex art. 14 delle legge 328/2000 approvato in data *Data_3* (doc. 1).

Alla luce di ciò va, quindi, affermata la devoluzione della controversia al Giudice ordinario e, nel merito, la fondatezza della domanda formulata da parte ricorrente, tenuto conto che il *Controparte_1* tutt'oggi non ha provveduto a dare esecuzione al Piano Personalizzato ex art. 14 della legge 328/2000 approvato in data *Data_3* in favore del minore *Persona_1* [...] con ciò ponendo in essere un atto lesivo del diritto alla salute e all'integrazione sociale e scolastica dello stesso, integrante condotta discriminatoria rispetto agli altri soggetti normodotati, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. n. 67/2007.

Si precisa, altresì, che il termine di validità trimestrale del Piano Personalizzato non può ritenersi spirato, dovendo farsi riferimento, per individuare il *dies a quo* di decorrenza, alla data di concreta attuazione dello

stesso, sul presupposto logico per cui sono rimaste immutate (e sicuramente non diminuite) le necessità del minore in assenza del sostegno individuato.

Considerata, infine, la natura infungibile dell'obbligo cui è tenuto il *CP 1* convenuto, tenuto conto del valore della controversia e della natura della prestazione, va fissata, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., nella misura di € 25,00 la somma da porre a carico del *Controparte_1* per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente ordinanza, con decorrenza dalla data di notificazione della stessa.

In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico del *Controparte_3* che ha dato causa alla controversia, il quale deve essere condannato a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta, nella contumacia del *Controparte_1*, confermando l'ordinanza cautelare emessa in data 5/7.9.2023:

accerta e dichiara la natura discriminatoria della condotta posta in essere dal *Controparte_1* nei confronti del minore *Persona_1* nato ad *Luogo_1* in data *DiN_2* ;

ordina al *CP_1* contumace l'immediata cessazione della condotta discriminatoria, con conseguente attivazione dei servizi assistenziali previsti nel Piano Personalizzato ex art. 14 delle legge 328/2000 approvato in data *Data_3* in favore del minore *Persona_1* nato ad *Luogo_1* in

data *Data_7* ed in particolare l'assegnazione di n. 3 ore settimanali di "educatore " e n. 8 ore settimanali "di assistente all'autonomia e comunicazione per il supporto in esterno per le attività ludico -motorie, sportive e musicali ";

Condanna il *Controparte_1* al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 25,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, con decorrenza dalla data di notificazione della stessa,

condanna il *Controparte_1* a rimborsare alla ricorrente le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.750,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese a favore del procuratore intestatario.

Così deciso in Agrigento, in data *Data_8* .

Il Giudice

Beatrice Ragusa